

srm materiali

*materiali di lavoro e rassegna stampa
sull'immigrazione*

2011

luglio

**Decreto Legge n. 89 del
23 giugno 2011:**

**disposizioni in materia di
libera circolazione dei
cittadini comunitari e
recepimento della
direttiva europea sul
rimpatrio dei cittadini di
Paesi terzi irregolari**

**"Inform. Legge"
n. 182**

**SERVIZIO
RIFUGIATI E
MIGRANTI**

*Federazione
Chiese Evangeliche
in Italia*

A cura di:
Dafne Marzoli

Supervisione di:
Franca Di Lecce

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

Roma, 11 luglio 2011

Il 28 aprile scorso, la Prima Sezione della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** depositava la **sentenza n. 40**, nella quale dichiarava che le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/115/CE (Direttiva Rimpatri) hanno diretta applicabilità nell'ordinamento italiano, anche se l'Italia non aveva ancora recepito detta direttiva nel termine previsto del 24 dicembre 2010 (*vedi SRMInformLegge n. 179*).

Alcuni giorni dopo l'uscita della sentenza della Corte di Lussemburgo, il Ministro dell'Interno **Roberto Maroni** dichiarava *"al prossimo Consiglio dei Ministri presenteremo un provvedimento urgente sul tema dell'immigrazione per ripristinare la possibilità di espulsione diretta dei clandestini, dopo la sentenza dalla Corte di Giustizia europea. La sentenza della Corte europea ha reso di fatto impossibile l'espulsione diretta dei clandestini, un provvedimento che voglio assolutamente introdurre perché è l'unico modo per contrastare in modo efficace l'immigrazione irregolare"*.

In seguito a quelle dichiarazioni, il **23 giugno 2011** sulla **Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 144** viene pubblicato il **Decreto Legge n. 89 del 23 giugno 2011**, recante *"Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari"*. **Il decreto è in vigore dal 24 giugno scorso.**

L'**iter legislativo prevede** che il decreto legge debba essere presentato alle Camere per la sua **conversione in legge entro 60 giorni** dalla pubblicazione in G.U. (ovvero entro il 22 agosto 2011), pena la sua decadenza.

L'esame del disegno di legge di conversione in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati si è concluso l'8 luglio scorso.

Da oggi pomeriggio comincerà l'esame in sede di Assemblea della Camera dei Deputati che entro venerdì 15 luglio dovrebbe concludere i propri lavori per poi trasmettere il testo al Senato.

Il decreto legge è articolato in due capi: uno relativo alla **libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari** e l'altro relativo al **rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in condizione di irregolarità**.

Di seguito vi illustriamo brevemente alcune delle principali modifiche introdotte dal decreto 89/2011, rinviando al testo completo per eventuali approfondimenti.

Capo I – Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

Le disposizioni apportano **modifiche al Decreto Legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"** e successive modifiche.

Gli articoli che hanno subito modifiche e/o integrazioni sono il 3, 6, 9, 13, 19, 20, 21.

- Il partner con il quale il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile può fare ingresso e soggiornare se tale **unione è ufficialmente attestata.**
- Per **soggiorni fino a 3 mesi** e ai fini **dell'iscrizione anagrafica**, ai familiari extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione **non è più richiesto il possesso del visto di ingresso.**
- Per la verifica del requisito della **disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno**, si deve **valutare la situazione complessiva dell'interessato.**
- Ai fini dell'iscrizione anagrafica e del rilascio della carta di soggiorno ai *"familiari del cittadino dell'Unione Europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno"* viene richiesto di presentare un **"documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno"**.
- La **verifica della sussistenza delle condizioni** da soddisfare per mantenere il diritto al soggiorno, non può essere effettuata se non **in presenza di ragionevoli dubbi** in merito alla persistenza di tali condizioni. Quindi **la verifica non può avere carattere di sistematicità.**
- La limitazione all'ingresso e al soggiorno per **motivi di sicurezza dello Stato** può essere applicata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Inoltre si tiene conto anche di eventuali condanne riportate in Italia per delitti contro la personalità dello Stato, come indicati nel Codice Penale.
- La limitazione all'ingresso e al soggiorno per **motivi di pubblica sicurezza** può essere applicata nel caso in cui *"la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscano una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica"*.
- Il **provvedimento di allontanamento** per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza è immediatamente **eseguito dal Questore** qualora l'ulteriore permanenza sul territorio risulti incompatibile con la *"civile e sicura convivenza"*.
- Per **coloro che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento**, il Prefetto può adottare un **provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico** che viene immediatamente eseguito dal Questore. **Sono quindi abrogate le sanzioni che prevedevano l'arresto o l'ammenda.**

Capo II – Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

Le disposizioni apportano "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE".

Gli articoli del Testo Unico Immigrazione 286/1998 relativi al Capo II - *Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione* **che hanno subito modifiche e/o integrazioni sono il 5, 10bis, 13, 14, 6, 19.**

- Il **reato di ingresso e soggiorno illegale non viene applicato allo straniero identificato durante i controlli alla frontiera in uscita dal territorio nazionale** e nei suoi confronti non viene disposta né eseguita l'espulsione coatta.
- L'**espulsione viene disposta dal Prefetto** che valuta caso per caso.
L'**adozione del provvedimento di espulsione** viene prevista anche quando lo straniero **1)** non abbia richiesto entro il termine previsto il permesso di soggiorno; **2)** abbia avuto la revoca, l'annullamento o il rifiuto del permesso di soggiorno; **3)** abbia un permesso di soggiorno scaduto da più di 60 gg e non abbia presentato richiesta di rinnovo; **4)** non abbia provveduto a dichiarare la propria presenza entro i termini previsti o si sia trattenuto oltre il termine consentito per i soggiorni di breve durata.
- L'**espulsione con accompagnamento alla frontiera** viene eseguita dal Questore quando ricorrano motivi di **ordine pubblico o sicurezza dello Stato**, motivi di **pericolosità sociale**, motivi di **prevenzione del terrorismo** o il **rischio di fuga** qualora lo straniero: **1)** non sia in possesso di un passaporto in corso di validità, **2)** non abbia idonea documentazione per dimostrare la disponibilità di un alloggio dove essere rintracciato, **3)** abbia in precedenza dichiarato o attestato false generalità, **4)** non abbia ottemperato ad uno dei provvedimenti e delle misure emesse e adottate dal Questore.
- Il Prefetto, caso per caso, accerta il **pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione dell'espulsione** prendendo in considerazione le seguenti circostanze **1)** la richiesta di permesso di soggiorno è stata respinta perché infondata o fraudolenta; **2)** lo straniero non ha fatto richiesta del termine per la partenza volontaria; **3)** lo straniero non ha osservato il termine concesso per la partenza volontaria; **4)** lo straniero ha violato le misure limitative della libertà personale adottate dal Questore in attesa del rimpatrio (consegna del passaporto, obbligo di dimora in un determinato luogo dove essere rintracciato, obbligo di presentazione presso un ufficio delle forze di polizia).
- Se non è necessaria l'espulsione con accompagnamento alla frontiera, lo straniero può chiedere al Prefetto la **concessione di un tempo per la partenza volontaria compreso fra 7 e 30 giorni**. Questo termine può essere eventualmente prorogato in base alle specificità del singolo caso (durata del soggiorno in Italia, esistenza di minori che frequentano la scuola, altri legami familiari e sociali, inserimento in un programma di rimpatrio volontario e assistito).
Il Questore richiede allo straniero la dimostrazione della **disponibilità di risorse economiche sufficienti e provenienti da fonti lecite**. L'importo è proporzionato al termine concesso e varia tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo.
Con provvedimento motivato, il Questore dispone una o più **misure restrittive della libertà personale**. **Lo straniero che contravviene** anche ad una soltanto di queste misure **è punito con una multa che va dai 3.000 ai 18.000 euro**.

- Il **divieto di reingresso nel territorio nazionale** è previsto **da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni** e la sua durata dipende dal singolo caso.
Per lo straniero ritenuto pericoloso può essere previsto un termine superiore ai 5 anni.
- Il **trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione** per il tempo strettamente necessario viene disposto dal Questore qualora non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o mediante respingimento. **Il trattenimento può arrivare fino a 18 mesi.**
- **Qualora non sia stato possibile trattenere o allontanare** lo straniero, il Questore ordina allo straniero di **lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni**, con provvedimento scritto. La **violazione** del termine, salvo giustificato motivo, comporta una **multa** che varia dai 10.000 ai 20.000 euro. Valutato il singolo caso, si procede con un **altro provvedimento di espulsione** che, nuovamente violato, comporta una multa che varia dai 15.000 ai 30.000 euro.
- Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con organizzazioni internazionali o intergovernative, enti locali o associazioni, attua **programmi di rimpatrio volontario ed assistito** verso il Paese di origine o di provenienza.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un **decreto** del Ministero dell'Interno stabilirà le **linee guida**, con particolare attenzione alle condizioni di vulnerabilità.
Qualora lo straniero irregolare venga inserito in programmi di rimpatrio, viene **sospesa l'esecuzione degli eventuali provvedimenti a suo carico** e, una volta **eseguito il rimpatrio, decade il reato di ingresso e soggiorno irregolare** tramite **sentenza di non luogo a procedere** pronunciata dal giudice.
Non possono beneficiare dei programmi di rimpatrio gli stranieri che 1) ne abbiano già goduto in passato, **2)** siano stati destinatari di espulsione coattiva per pericolosità, per violazione del termine per la partenza volontaria, per violazione del divieto di reingresso o di una delle misure imposte dal Questore, **3)** siano stati destinatari di espulsione come conseguenza di una sanzione penale.
- Per le **persone vulnerabili** (disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali) le modalità per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione devono essere compatibili con le singole situazioni personali.

I testi del decreto legge 89/2011 e delle Direttive europee 2004/38/CE e 2008/115/CE possono essere richiesti presso i nostri uffici.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio al numero **06.48905101** o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

- **Arci** (Associazione di promozione sociale): <http://www.arci.it>
- **Asgi** (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): <http://www.asgi.it>
- **Briguglio Sergio**: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo>
- **Caritas Diocesana di Roma**: <http://www.caritasroma.it/immigrazione>
- **Cestim** (Documentazione dei fenomeni migratori): <http://www.cestim.it>
- **Cir** (Consiglio Italiano per i Rifugiati): <http://www.cir-onlus.org>
- **Cds** (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): <http://www.dirittisociali.org>
- **Ecre** (European Consultation on Refugees and Exiles): <http://www.ecre.org>
- **Fortress Europe** (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): <http://fortresseurope.blogspot.com/>
- **Governo**: <http://www.governo.it>
- **Ics** (Consorzio Italiano di Solidarietà): <http://www.icsitalia.org>
- **Jrs Italia** (Jesuit Refugee Service): <http://www.centroastalli.it>
- **Medici Senza Frontiere**: <http://www.msf.it>
- **Picum** (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): <http://www.picum.org>
- **Save the Children**: http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
- **Ucodep** (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp
- **Unhcr** (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): <http://www.unhcr.it>
- **Unione Europea**: <http://europa.eu.int>

SRM Materiali - Inform. Legge

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03

Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione

Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci

Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it sito web: www.fcei.it